



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005878 - 09/05/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, - 9 MAG. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VERCELLI
Via Pietro Micca 30
13100 Vercelli (VC)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 136/2016 _ numero iscrizione professionisti iscritti a seguito della riforma della geografia giudiziaria

Con riferimento al quesito del 27 aprile 2016 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di assegnazione dei numeri di iscrizione ai professionisti provenienti dal soppresso Ordine di Casale Monferrato e alla necessità di modificare il numero di iscrizione già assegnato ai professionisti iscritti all'Ordine di Vercelli, si osserva quanto segue.

A seguito della costituzione dell'Albo unico il Consiglio Nazionale emanò il "Regolamento per la prima formazione degli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", trasmesso con circolare informativa n. 6 del 7 febbraio 2008, con il quale venivano fornite indicazioni in merito alla compilazione del nuovo Albo unico. In particolare l'art. 7 del citato regolamento dettata le modalità di assegnazione del nuovo numero di iscrizione a tutti i professionisti già iscritti negli Albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti.

Lo stesso articolo prevede che ai nuovi iscritti venga attribuito il primo numero progressivo disponibile a seguito della numerazione risultante dalla costituzione dell'albo unico. Si ritiene quindi che per le iscrizioni per trasferimento degli iscritti provenienti dall'Ordine di Casale Monferrato possano essere utilizzati i numeri progressivi disponibili, senza dover procedere ad una nuova numerazione di tutti gli iscritti nell'albo di Vercelli.

Il numero di iscrizione assegnato ai professionisti provenienti dall'Ordine di Casale Monferrato non inciderà in alcun modo sulla loro anzianità di iscrizione maturata ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 139/2005. Si sottolinea che il numero di iscrizione nell'Albo non costituisce di per sé indice per determinare una maggiore o minore anzianità di iscrizione. Quest'ultimo dato, infatti, risente non solo della data di iscrizione, ma anche degli eventuali periodi di cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.139/2005.

Cordiali saluti

Francesca Maione 